



## **Delibera della Giunta Regionale n. 28 del 24/01/2023**

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 13 - Direzione generale per le risorse finanziarie

U.O.D. 20 - Contenzioso e Normativa tributaria

Oggetto dell'Atto:

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI GIUDIZI TRIBUTARI PENDENTI INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE ART. 5 L. 31 AGOSTO 2022 N. 130 E ART. 52 L.R. 29 DICEMBRE 2022 N. 18.

**Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente**

**PREMESSO** che:

- a) l'art. 5 comma 1 della Legge 31 agosto 2022, n. 130 "Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari" prevede la possibilità di definire, con decreto assunto ai sensi dell'art. 391 c.p.c., le controversie tributarie pendenti, alla data di entrata in vigore della legge, innanzi alla Corte di Cassazione per le quali l'Agenzia delle entrate risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio e il valore delle quali, determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia non superiore a 100.000 euro, previo pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia determinato ai sensi del medesimo articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- b) il citato art. 5 della Legge 31 agosto 2022, n. 130 al comma 2 prevede la possibilità di definire, con decreto assunto ai sensi dell'art. 391 c.p.c. le controversie tributarie pendenti, alla data di entrata in vigore della legge, innanzi alla Corte di Cassazione per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito e il valore delle quali, determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia non superiore a 50.000 euro, previo pagamento di un importo pari al 20 per cento del valore della controversia determinato ai sensi medesimo articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- c) ai sensi dell'art. 5 della Legge 130/2022 sono escluse dalla definizione agevolata le controversie di cui al comma 6 dello stesso articolo;
- d) la Legge n.130/2022 prevede che ciascun ente territoriale stabilisce con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 5 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale;
- e) la Legge Regionale 29 dicembre 2022 n. 18 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2023" all'art. 52 prevede che, ai sensi dell'articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130 la Giunta regionale, con delibera, definisce le modalità operative per la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione;

**CONSIDERATO** che occorre dare applicazione all'art. 52 della Legge Regionale 29 dicembre 2022, n. 18;

**RITENUTO**

- a) anche alla stregua dell'istruttoria dei competenti uffici della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, che possono essere oggetto di definizione agevolata le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte la Regione Campania, per le quali il ricorso per Cassazione è stato notificato alla controparte entro il 16 settembre 2022, data di entrata in vigore della Legge n. 130/2022, e purché alla data di presentazione della domanda non sia intervenuta una sentenza definitiva;
- b) di dover precisare che:
  - b.1 sono definibili le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione per le quali la Regione Campania risulti: a) integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio e il valore delle quali, determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia non superiore a 100.000 euro, con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia, determinato ai sensi del medesimo articolo 16, comma 3; b) soccombente, in tutto o in parte, in uno dei gradi di merito e il valore delle quali, determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia non superiore a 50.000 euro, con il pagamento di un importo pari al 20 per cento del valore della controversia, determinato ai sensi del medesimo articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
  - b.2 la domanda di definizione agevolata deve essere presentata, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge Regionale 29 dicembre 2022, n. 18 dal soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione previo pagamento dell'importo dovuto;

**RITENUTO**, altresì:

- a) di dover demandare alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie la definizione, con proprio atto delle ulteriori modalità dettagliate con riferimento, in particolare, all'approvazione del modello di domanda di definizione agevolata dei giudizi tributari, alle modalità di presentazione della domanda, alle modalità di versamento delle somme dovute nonché alle modalità di raccordo con l'Avvocatura regionale e con le Direzioni Generali competenti per le singole entrate tributarie;
- b) di dover precisare che la Direzione Generale per le Risorse Finanziarie provvederà, in caso di entrate tributarie gestite da altre Direzioni Generali, alla trasmissione della domanda alla Direzione Generale competente per la relativa istruttoria;

**VISTI:**

- la Legge 31 agosto 2022 n. 130 "Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari";
- la L.R. 29 dicembre 2022 n. 18 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2023";
- la L.R. n. 19 del 29/12/2022 che ha approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2023-2025 della Regione Campania;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 9 del 12 gennaio 2023 avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio Gestionale 2023-2025 della Regione Campania";

Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

**DELIBERA**

Per i motivi espressi in narrativa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1 di formulare i seguenti indirizzi ai fini dell'attuazione dell'art. 5 della Legge 31 agosto 2022, n. 130 e dell'art. 52 della Legge Regionale 29 dicembre 2022, n. 18:

1.1 possono essere oggetto di definizione agevolata le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte la Regione Campania, per le quali il ricorso per cassazione è stato notificato alla controparte entro il 16 settembre 2022, data di entrata in vigore della Legge n. 130/2022, e purché alla data di presentazione della domanda non sia intervenuta una sentenza definitiva;

2 di precisare che:

2.1 sono definibili le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione per le quali la Regione Campania risulti: a) integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio e il valore delle quali, determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia non superiore a 100.000 euro, con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia, determinato ai sensi del medesimo articolo 16, comma 3; b) soccombente, in tutto o in parte, in uno dei gradi di merito e il valore delle quali, determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia non superiore a 50.000 euro, con il pagamento di un importo pari al 20 per cento del valore della controversia, determinato ai sensi del medesimo articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

2.2 la domanda di definizione agevolata deve essere presentata, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge Regionale 29 dicembre 2022, n. 18 dal soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione previo pagamento dell'importo dovuto;

3 di demandare alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie la definizione, con proprio atto, delle ulteriori modalità dettagliate con riferimento, in particolare all'approvazione del modello di domanda di definizione agevolata dei giudizi tributari, alle modalità di presentazione della domanda, alle modalità di versamento delle somme dovute nonché alle modalità di raccordo con l'Avvocatura regionale e con le Direzioni Generali competenti per le singole entrate tributarie;

4 di precisare che la Direzione Generale per le Risorse Finanziarie provvederà, in caso di entrate tributarie gestite da altre Direzioni Generali, alla trasmissione della domanda alla Direzione Generale competente per la relativa istruttoria;

5 di trasmettere il presente atto alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie e all'Avvocatura regionale per gli adempimenti di competenza;

6 di trasmettere il presente atto a tutte le Direzioni Generali e alle strutture equivalenti, al BURC per la pubblicazione nonché all'Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione "Casa di Vetro" nel sito istituzionale della Regione Campania.